

Messa a disposizione delle strutture portuali ed assegnazione di spazio d'acqua - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Natura di contratto atipico - Configurabilità - Elementi essenziali - Eventuale pattuizione di un obbligo accessorio di custodia del natante - Onere della prova - Criteri - Fattispecie in tema di rapporto associativo intercorrente con un circolo nautico. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013

Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fonda un determinato diritto, o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e dell'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all'associazione).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 3554 del 13/02/2013